



# BNL Patrimonio D&O

## Sezione Sottolimiti di copertura

Sottolimiti		Massimale totale aggregato per tutte le Coperture Assicurative
<b>Copertura Assicurativa</b>		
<b>1.1 Responsabilità del Manager</b>		
1.1 (iii)	Costi di difesa del Manager per inquinamento	€ 100.000,00
<b>1.2 - Responsabilità della società</b>		
1.2 (ii)	Costi di difesa della società per inquinamento	€ 50.000
1.2 (iii)	Inadempimento contrattuale	€ 5.000
1.2 (iv)	Responsabilità verso terzi	€ 30.000
1.2 (v)	Furto di identità	€ 30.000
1.2 (vi)	Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	€ 50.000
<b>Estensioni</b>		
2.2 (i)	Corporate Manslaughter – Costi di difesa (i) – Persone Assicurate	€ 50.000
2.2(ii)	Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Enti assicurati	€10.000
2.2(ii)	Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Persona assicurata	€ 10.000
2.3	Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni – Persone Assicurate	10% del Massimale indicato per la copertura 1.1 con un massimo di €200.000,00
2.5	Costi di emergenza	10% dei costi di difesa concedibili





2.8(i)	Costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'estradizione	€ 25.000
2.8(ii)	Spese per le pubbliche relazioni relative all'estradizione	€ 10.000
2.10	Spese per le pubbliche relazioni	€ 30.000
2.12	Accesso a consulenza legale	€ 10.000
I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le Coperture Assicurative e le Estensioni combinate, nel periodo di polizza per tutti i sinistri.		
<b>Franchigia</b>	Copertura della responsabilità della società	€ 2.500
	Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	€ 2.500
<b>Data di continuità:</b>	XX/XX/XXXX (prima data di decorrenza)	



<b>1. Coperture Assicurative</b>	<b>pag. 3</b>
1.1 Copertura della responsabilità del manager	pag. 4
1.2 Copertura della responsabilità della società	pag. 4
1.3 Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	pag. 5
<b>2. Estensioni</b>	<b>pag. 6</b>
2.1 Istruttorie e inchieste preliminari	pag. 6
2.2 Decesso di cui è responsabile la società	pag. 6
2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni	pag. 6
2.4 Polizza spese legali	pag. 6
2.5 Costi di emergenza	pag. 7
2.6 Periodo di osservazione	pag. 7
2.7 Periodo di osservazione per persone assicurate pensione cessate dalla carica	pag. 7
2.8 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	pag. 7
2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	pag. 8
2.10 Spese per pubbliche relazioni	pag. 8
2.11 Presenza in udienza	pag. 8
2.12 Accesso a consulenza legale gratuita	pag. 8
2.13 Nuova controllata	pag. 9
<b>3. Definizioni</b>	<b>pag. 9</b>
<b>4. Esclusioni</b>	<b>pag. 18</b>
<b>5. Richieste di risarcimento</b>	<b>pag. 20</b>
<b>6. Massimali e franchigie</b>	<b>pag. 23</b>
<b>7. Condizioni generali</b>	<b>pag. 24</b>
7.1 Non annullabilità	pag. 24
7.2 Risoluzione	pag. 24
7.3 Natura divisibile della polizza	pag. 24
7.4 Altre assicurazioni e indennizzo	pag. 25
7.5 Variazioni del rischio	pag. 25
7.6 Controversie	pag. 25
7.7 Denuncia e poteri	pag. 25
7.8 Divieto di cessazione del contratto	pag. 26
7.9 Legge applicabile	pag. 26
7.10 Diritti di terzi	pag. 26
7.11 Rubriche, Titoli, e altri riferimenti	pag. 26
7.12 Reclami	pag. 26
7.13 Precisazione OFAC	pag. 27
7.14 Estensione Tacito Rinnovo	pag. 27

## Avvertenze

**Polizza claims made and reported** - Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'*assicurato* durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di osservazione*, e da questi *denunciate* all'*assicuratore* nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'*assicurato*, secondo quanto previsto da questa polizza ed in particolare all'articolo 5.1 - Denuncia di richieste di risarcimento e delle circostanze.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nella presente polizza vengono riportate in grassetto, fra le altre, le clausole che contengono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico dell'aderente o dell'assicurato.

A richiesta facoltativa dell'*aderente*, l'*assicuratore* si obbligherà a difendere l'*assicurato* dalla *richiesta di risarcimento* rivolta contro di lui, in conformità a quanto previsto all'art. 5.3 delle Condizioni Generali - Difesa e Liquidazione.

**A condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti**, l'*assicuratore* ed l'*aderente* stipulano quanto segue:

## 1. Coperture assicurative

### 1.1 Copertura della Responsabilità del Manager

#### (i) **Manager**

L'*assicuratore* si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito nel Modulo di Adesione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il *danno* che a lui derivi da qualsivoglia *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

#### (ii) **Rimborso alla società**

L'*assicuratore* indennizzerà ciascuna *società* di quanto la stessa paghi a ciascun *manager* al fine di tenerlo indenne dal *danno* derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

#### (iii) **Costi di difesa relativi ad una situazione di inquinamento**

**Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.5**, l'*assicuratore* indennizzerà a ciascun *Manager* i *costi di difesa* che derivino da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento*.

### 1.2 Copertura della Responsabilità della Società

#### (i) **Responsabilità della società**

L'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* il *danno* che derivi da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità della società*.

#### (ii) **Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento**

**Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.5**, l'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* i *costi di difesa* che derivino da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento*.

**(iii) Inadempimento contrattuale**

**Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.11**, l'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* i *costi di difesa* che derivino da una *richiesta di risarcimento* connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna *società* (in forma scritta o orale).

**(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente.**

L'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* i *costi di difesa* che derivino da una *richiesta di risarcimento* rivolta contro tale *società* da un ente terzo ove:

a) una simile *richiesta di risarcimento* sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e

b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un *dipendente* di tale *società* che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o *dipendente* di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso *dipendente* o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

**(v) Furto di identità**

Se un soggetto diverso da una *persona assicurata* stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una *società*, l'*assicuratore* dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute dalla stessa *società* per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la *società*.

**(vi) Evento di Crisi**

L'*assicuratore* indennizzerà all'*ente assicurato* onorari, costi e spese **ragionevoli** per *consulenti in materia di pubbliche relazioni* incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un *ente assicurato* in relazione ad un *evento di crisi*.

**Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, applicabile limitatamente al punto (iv), le coperture illustrate negli articoli da 1.2 (ii) a 1.2 (vi) inclusi sono soggette ai sottolimiti della Sezione Sottolimiti coperture.**

**1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro**

**(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro**

L'*assicuratore* indennizzerà a ciascuna *società* il *danno* derivante da qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa con la *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

## 2. Estensioni

Applicabili a tutti i **danni** coperti ai sensi di tutte le Coperture Assicurative indicate nella Sezione Sottolimiti coperture come acquistate e per le quali sia stato pagato il relativo premio nel termine stabilito dalle parti, salvo ove diversamente previsto. Le Estensioni di Copertura non si applicheranno ad alcun **ente assicurato** ove sia stata acquistata la sola Copertura Assicurativa 1.1.

### 2.1 Istruttorie e inchieste preliminari

L'assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli e necessarie** di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento a:

(i) qualsivoglia *inchiesta preliminare*;

(ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'*autorità pubblica* in connessione con qualsiasi *inchiesta preliminare*;

(iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un' *investigazione*.

**ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato. Tutti i danni coperti ai sensi della presente estensione di copertura saranno considerati indennizzati ai sensi della Copertura Assicurativa 1.1 - Responsabilità del manager e saranno soggetti pertanto al relativo massimale.**

### 2.2 Corporate Manslaughter

- (i) L'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i *Costi di difesa per Corporate Manslaughter*, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.
- (ii) L'Assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** per *consulenti di pubbliche relazioni*, incaricati di prestare *servizi di pubbliche relazioni*, relativi ad una *Richiesta di Risarcimento* ovvero ad un'indagine penale per *Corporate Manslaughter*

**La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un ente assicurato esclusivamente ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa 1.2 - Responsabilità della società.**

### 2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'assicuratore indennizzerà i *costi di difesa* di ciascuna *Persona assicurata* per tutte le *richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni*. **La copertura non è applicabile ad un ente assicurato e sarà soggetta ai sottolimiti specificati nella Sezione Sottolimiti coperture.**

### 2.4 Altra assicurazione - Polizza spese legali

Ove un *assicurato*, oltre a questa polizza, abbia un'*assicurazione delle spese legali* che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'*assicurato* sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla *polizza spese legali*, allora l'*assicuratore* sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio **purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l' esistenza**



della **polizza spese legali** la sua **richiesta di indennizzo** in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'**assicuratore** di tale comunicazione.

## 2.5 Costi di emergenza

L'**assicuratore** coprirà anche i **costi di difesa** riguardanti una **richiesta di risarcimento** relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.

## 2.6 Periodo di osservazione

L'**aderente** avrà diritto qualora espressamente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture, ad un **periodo di osservazione**:

- (i) di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o
- (ii) indicato nella Sezione Sottolimiti Coperture di polizza, per le diverse Coperture Assicurative operanti, **a condizione che l'aderente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza.**

## 2.7 Periodo di osservazione per Persona assicurata cessata dalla carica

L'**assicuratore** presterà:

- (i) un **periodo di osservazione** illimitato per qualsiasi **manager**,

che va in pensione o dà le dimissioni prima di o durante il **periodo di polizza**, **per motivi diversi da un'operazione, e purché:**

- a) **la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero**
- b) **ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.**

## 2.8 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'**assicuratore** indennizzerà, **fino all'ammontare nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenuti da ciascuna **persona assicurata** per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:

- (i) **legali riconosciuti o consulenti tributari** incaricati dalla **persona assicurata** e previamente approvati dall'**assicuratore**, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale **persona assicurata**; o
- (ii) **consulenti di pubbliche relazioni** che prestino **servizi di pubbliche relazioni** in connessione con procedure di estradizione.

**La presente copertura non opererà ove l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria**

Pagina 7      Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'*assicuratore*.

## 2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'*assicuratore* indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da una *persona assicurata* in relazione a qualsiasi *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

**La presente copertura non opererà ove il *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale* sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interAMENTE rimborsati dalla *persona assicurata* all'*assicuratore*.**

## 2.10 Spese per pubbliche relazioni

L'*assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture**, gli onorari, i costi e le spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare *servizi relativi alle pubbliche relazioni* in connessione con una *richiesta di risarcimento*, un' *investigazione* o una *inchiesta preliminare* coperte, **ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.**

## 2.11 Presenza in udienza

L'*assicuratore* corrisponderà alla *persona assicurata* gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *persona assicurata* in connessione con ogni *richiesta di risarcimento* assicurata, **fino all'ammontare complessivo indicato nella Sezione Sottolimiti coperture ove indicato:**

- (i) per ogni amministratore o dirigente, *amministratore di un ente esterno*, o qualsivoglia *dipendente*, di un *ente assicurato* che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300
- (ii) per qualsiasi altra *persona assicurata* non indicata nel precedente punto (i): Euro 150

## 2.12 Accesso a consulenza legale gratuita

L'*assicuratore* ha organizzato la prestazione dei seguenti servizi legali gratuiti durante il *periodo di polizza*:

- (i) il *team di assistenza legale* presterà assistenza ad ogni *manager* o *società* in materia di: diritto del lavoro, diritto della salute e della sicurezza e diritto commerciale **esclusivamente ai sensi della legge italiana. La copertura sarà disponibile solo ove siano state acquistate la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e l'assistenza legale si riferisca a *richieste di risarcimento* relative a tali coperture. La consulenza legale verrà prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi.**

## 2.13 Nuova controllata

Pagina 8      Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Se l'*aderente*, durante il *periodo di polizza*:

- (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso uno più delle sue *controllate*, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, per esempio l'*aderente* viene a disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero l'*aderente* viene ad esercitare un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso; o
- (ii) crea un nuovo ente,

la nozione di *controllata* si estende automaticamente a tale ente, **salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente:**

- (i) **sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America;**
- (ii) **abbia tutti o parte dei suoi *titoli* quotati in una borsa o mercato; o**
- (iii) **si trovi in un paese dove nessuna *società* ha ancora una *controllata*;**
- (iv) **sia controllato da un ente di cui l'*aderente* non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.**

### 3. Definizioni

Nella presente polizza le seguenti parole in corsivo avranno il significato descritto sotto.

#### 3.1 Agente inquinante

**Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa, o un contaminante, inclusi, ma senza limitazione a, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.**

#### 3.2 Amministratore

Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale dell'*aderente*, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

#### 3.3 Amministratore di fatto

Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un *dipendente* di una società, è considerato un amministratore di fatto di un'altra società

#### 3.4 Amministratore di un ente esterno

Una persona fisica che, per esplicita nomina di una *società*, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il *periodo di polizza* come amministratore, dirigente, direttore o simile figura in un *ente esterno*.

#### 3.5 Arbitratore

Un arbitratore da individuarsi d'accordo fra le parti, o in assenza di accordo, da indicarsi a cura del presidente del Tribunale di Milano o, in caso di danno che si produca al di fuori della giurisdizione italiana, a cura del presidente del Tribunale del luogo dove si è sofferto il *danno*.

### 3.6 Assicurato

Qualsiasi *persona assicurata* o *ente assicurato*.

### 3.7 Assicuratore

AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia.

### 3.8 Autorità pubblica

Ogni regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari degli *assicurati*.

### 3.9 Benefici relativi all'impiego

- (i) gratifiche, e fringe benefits;
- (ii) pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i *dipendenti* o fondo pensione;
- (iii) stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una *società*; o
- (iv) incentivo o remunerazione differita.

### 3.10 Aderente

L'ente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.

### 3.11 Controllata

Un ente:

- (i) che non ha *titoli* quotati in mercati, regolamentati o meno; o
- (ii) del quale l'*aderente*, direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre entità, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile italiano - per esempio l'aderente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero l'aderente esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso,

al momento o prima della data di decorrenza di questa polizza.

**La copertura di ogni *controllata* o *persona assicurata* di tale *controllata* si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una *controllata*.**

### 3.12 Consulenti di pubbliche relazioni

I *consulenti di pubbliche relazioni* approvati dall'*assicuratore* ed incaricati dall'*assicurato*.

### 3.13 Corte

Ogni corte presieduta da un giudice o da giudici nella quale siano esaminate o decise questioni legali o *richieste di risarcimento*.

### 3.14 Costi di difesa

- (i) Gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da o per conto di un *assicurato* come costi di emergenza ai sensi della Estensione 2.5 - Costi di emergenza, o **con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato)**, dopo che una *richiesta di risarcimento* è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello.
- (ii) Onorari, costi e spese **ragionevoli** di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una *richiesta di risarcimento* coperta; o
- (iii) le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

### 3.15 Danno

Qualsiasi somma che l'*assicurato* è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi i *costi di difesa*, i costi per *inchieste preliminari*, i costi per *istruttorie*, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta, e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione. L'applicazione di questa definizione relativamente ai danni punitivi, esemplari o multipli sarà disciplinata dalla legge che garantisce la più ampia copertura di questi danni. *Danno* comprende ogni somma coperta ai sensi di ogni Estensione di garanzia applicabile alla Copertura Assicurativa acquistata.

#### **Danno non include:**

- (i) qualsiasi sanzione ed ammenda
- (ii) imposte e tasse;
- (iii) forme di remunerazione, costi del tempo di una *persona assicurata*, o costi fissi o spese generali di un *ente assicurato* con l'eccezione di quanto previsto all'Estensione 2.12 - Presenza in udienza;
- (iv) somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla *richiesta di risarcimento*;
- (v) qualsivoglia somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del *fondo pensione*, ovvero un *atto di contestazione* (ivi inclusa la *contribution notice emesso dall'autorità pensionistica inglese*).
- (vi) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole *richieste di risarcimento* relative alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro*, il termine *danno*, non include:

- (vii) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- (viii) *benefici relativi all'impiego*;
- (ix) ogni responsabilità o costo sostenuto da un *assicurato* per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;
- (x) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una *richiesta di risarcimento* derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un *dipendente*.

### 3.16 Data di continuità

La data corrispondente indicata nella Sezione Sottolimiti coperture.

### 3.17 Decesso di cui è responsabile la società

Il decesso di un terzo che sia conseguenza di una violazione grave dell'obbligo di diligenza nell'esercizio della propria attività.

### 3.18 Dipendente

- (i) ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente in una *società*, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la *società* ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la *società* remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
- (ii) qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della *società*, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della *società* ed è remunerata dalla *società* alla stessa maniera indicata per i *dipendenti* di cui al precedente punto (i).

### 3.19 Ente assicurato

Qualsiasi *società* .

### 3.20 Ente esterno

Un ente, ivi compreso ogni ente no profit, **diverso da:**

- (i) **una controllata;**
- (ii) **un ente che è stata costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America;**
- (iii) **una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o un società di gestione del risparmio altrui, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o**

(iv) società i cui *titoli* sono quotati in un mercato;

a meno che non sia indicato come un *ente esterno* in un'appendice di questa polizza.

### 3.21 Evento di crisi

Ciascuno dei seguenti eventi impreveduti che accadono durante il *periodo di polizza* ove, secondo la prudente opinione dell'amministratore delegato dell'*aderente*, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della *società* o sulla reputazione della *società*, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- (i) l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente;
- (ii) la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente;
- (iii) la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;
- (iv) violenze del *dipendente* sul luogo di lavoro;
- (v) il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della *società* ad emergere;
- (vi) il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;
- (vii) un disastro dovuto ad errore umano;
- (viii) una indagine penale o dovuta ad una frode; o

**Evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la *società* in generale e non sulla *società*, singolarmente considerata.**

### 3.22 Fondo pensione

- (i) ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i *dipendenti*;
- (ii) qualsiasi fondo pensione passato o presente;  
fondato, gestito, o sponsorizzato da una *società* per il solo vantaggio dei suoi *dipendenti*, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella Sezione Sottolimiti coperture ove indicato; o
- (iii) un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il *periodo di polizza*, nei limiti di cui al successivo articolo 7.5;
- (iv) un qualsiasi *fondo pensione*, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dall'*aderente* durante il *periodo di polizza*.

### 3.23 Franchigia

**L'ammontare indicato nella Sezione Sottolimiti coperture.**

### 3.24 Inchieste preliminari

- (i) accesso o visita in loco ad un *ente assicurato* da parte di un'*autorità pubblica* che accada per la prima volta durante il *periodo di polizza* che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una *persona assicurata*; o
- (ii) ogni notificazione formale da parte di un *ente assicurato* ad un'*autorità pubblica*, inviata per la prima volta durante il *periodo di polizza*, ove l'*ente assicurato* ragionevolmente ritenga che:
  - a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari dell'*ente assicurato*, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo; o
  - b) sia accaduto un evento che l'*ente assicurato* ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'*autorità pubblica* deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'*autorità pubblica*.

### 3.25 Inquinamento

**Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un agente inquinante; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione di inquinanti, materiale nucleare o rifiuti nucleari.**

### 3.25 Investigazione

Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* negli affari di un *ente assicurato* o di un *ente esterno*, o una *persona assicurata* del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la *persona assicurata* riceva, durante il *periodo di polizza*, atti o documenti:

- (i) che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'*autorità pubblica*; o
- (ii) li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* che procede all'indagine.

### 3.26 Lesioni fisiche e/o danni ai beni

**Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o danno a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.**

### 3.27 Manager

Ogni persona fisica che è stata, è o durante il *periodo di polizza* diventa:

- (i) amministratore (i.e. il membro del consiglio di amministrazione o di altro equivalente organo di amministrazione di una società, anche in ordinamenti stranieri) o dirigente di una società, **ma non un revisore contabile esterno di una società o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una società;**
- (ii) un *dipendente* della società;
- (iii) un *amministratore di fatto*;
- (iv) un amministratore occulto (shadow director);
- (v) un *amministratore di un ente esterno*;

- (vi) Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società, anche in ordinamenti stranieri];
- (vii) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- (viii) Direttore generale ex art. 2396 c.c.;
- (ix) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
- (x) Compliance officer;

**ma solo quando e nella misura in cui questo *manager* agisce in nome e per conto della società ed esercita le funzioni di cui ai punti (i) - (x) di cui sopra.**

- (xi) la nozione di *manager* è estesa fino ad includere:
  - a) il coniuge o convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile con persone dello stesso sesso, ove esistenti); e
  - b) il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di una persona deceduta, incapace, insolvente o di un patrimonio sottoposto a procedure derivanti da insolvenza,

del *manager* indicato nei punti da (i) a (v) di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni, di tale *manager*.

### 3.28 Massimale

**Le somme indicate nel Modulo di adesione.**

### 3.29 Massimale Ulteriore

L'ammontare specificato nella Sezione Sottolimiti coperture che è disponibile, nei termini indicati dall'articolo 1.1 Responsabilità del manager - (iii) Ripristino del massimale, per qualsiasi danno, quando il *massimale* originario è esaurito, ed ove tale garanzia sia espressamente richiamata nella Sezione Sottolimiti di copertura.

### 3.30 Operazione

**Uno dei seguenti eventi:**

- (i) **L'aderente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o**
- (ii) **qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti dell'aderente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'aderente; o**
- (iii) **una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato.**
- (iv) **l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione dell'Aderente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.**

### 3.31 Periodo di osservazione

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di polizza* durante il quale può essere denunciata per iscritto all'*assicuratore* una *richiesta di risarcimento* rivolta all'*assicurato* per la prima volta in questo periodo o *nel periodo di polizza*, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del *periodo di polizza*.

### 3.32 Periodo di polizza

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel modulo di Adesione.

### 3.33 Persona assicurata

Qualsiasi:

- (i) *manager*

### 3.34 Polizza spese legali

Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

### 3.35 Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

Ogni procedimento iniziato contro una *persona assicurata* da un'*autorità pubblica* volto a determinare:

- (i) la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una *persona assicurata*;
- (ii) un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della *persona assicurata*;
- (iii) un divieto temporaneo o permanente per la *persona assicurata* di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente;
- (iv) una restrizione della libertà di tale *persona assicurata* che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
- (v) l'espulsione di una *persona assicurata* in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

### 3.36 Responsabilità del manager

Ogni effettivo o asserito:

- (i) atto, errore o omissione di un *manager* o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione
- (ii) *responsabilità derivante da rapporti di lavoro* di un *manager*.

Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità, è responsabilità del manager ogni presunto atto, errore od omissione.

### 3.37 Responsabilità della società

Pagina 16      **Versione 18/03/2014**

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da ogni atto, errore o omissione della *società*, **con esclusione della *responsabilità derivante da rapporti di lavoro***.

### 3.38 Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro

Qualsiasi responsabilità derivante da ogni atto, errore od omissione effettivo o asserito, in relazione a:

- (i) l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro *dipendente* o *persona assicurata* di una *società*;
- (ii) la possibile assunzione di una persona;
- (iii) molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un *dipendente*.

### 3.39 Richiesta di risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla *Società* o da un *Assicurato*, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *atto illecito* specificato;
- (ii) un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice;
- (iii) un procedimento penale limitatamente alla garanzia 1.1;

relativi ad uno specifico atto, errore o omissione.

(iv) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.9) un procedimento di estradizione;

(v) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.10) un *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

### 3.40 Richiesta di risarcimento U.S.A.

**Una *richiesta di risarcimento* promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.**

### 3.41 Servizi di pubbliche relazioni

I servizi prestati dai *consulenti di pubbliche relazioni* al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una *persona assicurata*.

### 3.42 Società

L'*aderente* o una qualsiasi *controllata*.



### 3.43 Team di assistenza legale

La persona che, su richiesta della persona assicurata, verrà incaricata da AIG Europe Limited di fornire la prestazione in garanzia.

### 3.44 Titolo

Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una *società*.

## 4. Esclusioni

### Esclusioni applicabili a tutte le Coperture Assicurative

**L'assicuratore non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un danno:**

#### 4.1 Condotta

Derivante da, basata su o attribuibile a:

- (i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'*assicurato* non aveva legalmente diritto;
- (ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento,

nel caso che uno dei fatti di cui sopra è definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'*assicurato*.

#### 4.2 Richieste di risarcimento e circostanze precedenti

Derivante da, basato su o attribuibile a:

- (i) fatti presunti o relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che è stata notificata o in una circostanza di cui è stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente;
- (ii) qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentativo, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.

#### 4.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni

in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* rivolta per *lesioni personali e / o danni ai beni*. Tale esclusione non si applica a:

- (i) qualsiasi *richiesta di risarcimento* per sofferenza psichica connessa ad una *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*; o
- (ii) l'estensione 2.3 - Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni.

#### 4.4 Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati

derivante da, basata su, o attribuibile a, qualsiasi *richiesta di risarcimento U.S.A.* che è avanzata da o per conto di qualsiasi:

- (i) *assicurato*; oppure
- (ii) *ente esterno* in cui tale *persona assicurata* serve o ha servito come *amministratore di un ente esterno*.

Tale esclusione non si applica a:

- (iii) qualsiasi *richiesta di risarcimento* nei confronti di qualsiasi *persona assicurata*:
  - a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi *persona assicurata*;
  - b) avanzata da una *persona assicurata* per contributi o risarcimenti, se la *richiesta di risarcimento* deriva direttamente da un'altra *richiesta di risarcimento* diversamente disciplinata dalla presente Polizza;
  - c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o *dipendente* di una *società* o *ente esterno*; oppure
  - d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una *società* o *ente esterno* direttamente o per conto di una *società* o *ente esterno*, o
- (iv) i *costi di difesa* di ogni *persona assicurata*.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.2 - Responsabilità della società e 1.3 - Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'*assicuratore* non è responsabile per i seguenti *danni*:

#### 4.5. Inquinamento

derivanti da, basati su o attribuibili ad una *situazione di inquinamento* e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a *inquinanti*, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli *inquinanti*. Questa esclusione non si applica ai *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.1 Responsabilità del Manager (iii) Costi di difesa relativi ad una situazione di inquinamento - e 1.2 - Responsabilità della società (ii) - Costi di difesa della società relativi ad una *situazione di inquinamento*, se acquistata.

#### 4.6 Diritti di proprietà intellettuale

In relazione ad ogni *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

#### 4.7 Le pratiche anticoncorrenziali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.

#### 4.8 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro



Rispetto alla sola Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, basata su, o attribuibile alla *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

#### 4.9 Servizi professionali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'*assicurato*;

#### 4.10 Benefit previdenziali

Derivanti da, basati su, o attribuibili a obblighi relativi a *fondi pensione* relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

#### 4.11 Contratto

Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una *società* ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla *società* in assenza di tale contratto, a qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro* ed ad i *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 Responsabilità della società - (iii) - Inadempimento Contrattuale, se acquistata.

#### 4.12 Procedimenti sanzionatori

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *ente assicurato*;

#### 4.13 ERISA

derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi *fondo pensione*, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

## 5. Richieste di risarcimento

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le coperture assicurative acquistate:

### 5.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported"

La presente polizza offre copertura solo in relazione a:

- (i) *Richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie* o altri eventi coperti nelle Estensioni che sono denunciate all'*assicuratore* nel più breve tempo possibile, dopo che il Direttore finanziario, il responsabile del Risk Management, o il responsabile dell'ufficio legale dell'*aderente*, per la prima volta diventa consapevole di questa *richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione* o di altro evento rilevante ai fini della copertura, ma in ogni caso non dopo la scadenza di:





- a) il *periodo di polizza* o il *periodo di osservazione*; o
- b) i novanta giorni successivi alla scadenza del *periodo di polizza* o del *periodo di osservazione* purché la denuncia sia inviata all'*assicuratore* entro 90 giorni dopo che una simile *richiesta di risarcimento* è stata rivolta per la prima volta all'*assicurato*.

Ogni *assicurato* può, durante il *periodo di polizza*, notificare all'*assicuratore* ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una *richiesta di risarcimento*. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la *richiesta di risarcimento* in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale *assicurato* e la parte richiedente il risarcimento.

Tutte le notificazioni relativi alle *richieste di risarcimento* o le circostanze devono essere inviate per iscritto a:

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

Tel. 02 36 901

Fax. 02 36 90 222

## 5.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Se una *richiesta di risarcimento*, o una circostanza è denunciata all'*assicuratore* secondo i termini e le condizioni di polizza, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che richiami, sia avanzata sulla base di, sia derivante da, fondata su, o attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente *richiesta di risarcimento*, o descritti nella predetta circostanza, saranno considerate rivolte all'*assicurato* per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima *richiesta di risarcimento*, e denunciate all'*assicuratore* al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una *richiesta di risarcimento* o una serie di *richieste di risarcimento* derivanti da, fondata su o attribuibili ad atti, errori o omissioni continui, ripetuti o collegati, e
  - commessi o meno da più di un *assicurato* e
  - sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti,
- sarà considerata una singola *richiesta di risarcimento* per i fini di questa polizza.

## 5.3 Difesa e liquidazione

**L'*assicurato* ha l'obbligo di difendersi ed opporsi ad ogni *richiesta di risarcimento* rivolta nei suoi confronti. L'*assicuratore* avrà il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che concerna o che sia ragionevolmente probabile che concerna l'*assicurato*. In caso di *richiesta di risarcimento*, ogni *assicurato* dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.**

Salvo quanto sopra, l'*assicurato* avrà il diritto di chiedere all'*assicuratore* di gestire la difesa di una *richiesta di risarcimento*, diritto che sarà esercitato per iscritto dal solo *aderente* per conto di tutti gli *assicurati*. **Questo diritto cesserà, se non esercitato, entro 30 giorni dalla data in cui la *richiesta di risarcimento* è rivolta all'*assicurato*.** L'*assicuratore* dovrà confermare l'assunzione della difesa di tale *richiesta di risarcimento* all'*aderente* per iscritto. **Fino a tale accettazione da parte dell'*assicuratore*, gli *assicurati* non dovranno assumere alcuna iniziativa, o omettere alcun atto obbligatorio, così da pregiudicare i diritti di un *assicurato***

Pagina 21      Versione 18/03/2014

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.aig.com - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





o dell'*assicuratore* con riferimento a tale *richiesta di risarcimento*. L'*assicuratore* sarà tenuto ad assumere la difesa di tale *richiesta di risarcimento* purché l'*assicurato* si sia attenuto a quanto indicato sopra. L'*assicuratore* non avrà alcun obbligo di continuare a difendere l'*assicurato* per una *richiesta di risarcimento*, una volta che il *massimale* sia stato corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile, ove applicabile.

Tutti gli *assicurati* dovranno, a loro spese, offrire piena assistenza, nei limiti della ragionevolezza, nel cooperare con l'*assicuratore* nell'investigazione, difesa, liquidazione, opposizione ad una *richiesta di risarcimento* o una circostanza che vi possa dar luogo, e offrire all'*assicuratore* tutta l'informazione relativa ad una *richiesta di risarcimento* o circostanza che vi possa dar luogo, che l'*assicuratore* possa ragionevolmente richiedere. L'*assicuratore* accetterà come necessaria l'esistenza di diversi consulenti legali ove reso necessario da un rilevante conflitto d'interessi tra *assicurati*.

Se una *richiesta di risarcimento* contro una *persona assicurata* è rivolta dalla *società* o dall'*ente esterno*, l'*assicuratore* non avrà l'obbligo di comunicare con un'*altra persona assicurata* o la *società* in relazione a quella *richiesta di risarcimento*.

Ai sensi di questa polizza potranno essere indennizzate solo le transazioni, le sentenze, i costi e le spese coperte in relazione alle quali l'*assicuratore* ha dato il suo assenso (che non può essere irragionevolmente ritardato o negato) o che (nel caso delle sentenze) siano derivati da un giudizio alla gestione del quale l'*assicuratore* abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

L'*assicurato* o l'*aderente* dovrà rimborsare all'*assicuratore* le somme da questi anticipate e che si accerti non siano dovute a titolo di indennizzo ai sensi di questa polizza.

#### 5.4 Distribuzione

L'*assicuratore* sarà obbligato ad indennizzare i soli *danni* derivanti esclusivamente da una *richiesta di risarcimento* coperta. Se una *richiesta di risarcimento* concerne sia questioni relative a persone coperte sia questioni relative a persone non coperte, allora l'*ente assicurato* o la *persona assicurata* e l'*assicuratore* determineranno un'equa distribuzione del *danno* coperto da questa polizza sulla base dei principi giurisprudenziali di distribuzione delle percentuali di colpa, che prendano in considerazione l'esposizione legale e finanziaria delle parti coinvolte, ed i benefici dalle stesse ottenuti.

Se l'*assicuratore* e l'*ente assicurato* o la *persona assicurata* non riescono a raggiungere un accordo a riguardo della distribuzione del *danno* conformemente alla presente clausola entro 14 giorni, essi ne affideranno la determinazione ad un *arbitratore*, la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti. L'*assicurato* interessato e l'*assicuratore* potranno rivolgersi per iscritto all'*arbitratore*

#### 5.5 Pagamento di costi

Ove l'*assicuratore* non abbia assunto la difesa dell'*assicurato* rispetto ad una *richiesta di risarcimento*, secondo l'articolo 5.3 - Difesa e liquidazione, l'*assicuratore* dovrà anticipare tutti i *costi di difesa* e tutti gli altri costi e spese coperte, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile ed entro 21 giorni **da quando siano state ricevute ed accettate dall'*assicuratore* fatture sufficientemente dettagliate per questi costi.**

#### 5.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, l'*assicuratore* avrà il diritto di surroga nella misura di quanto pagato rispetto a tutti i diritti risarcitori, restitutori ed indennitari





degli *assicurati* e l'*assicurato* dovrà fornire all'*assicuratore* qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non dovrà fare nulla che pregiudichi questi diritti.

L'*assicuratore* non eserciterà i suoi diritti di surroga contro *persone assicurate* ed in connessione con una *richiesta di risarcimento*, salvo che esso possa affermare l'applicazione della Esclusione 4.1 - Condotta, a questa *richiesta di risarcimento* e *persona assicurata*. Con riferimento all'Estensione 2.4 - Polizza spese legali, l'*assicuratore* avrà diritto di surrogarsi nei diritti dell'*assicurato* ai sensi della *polizza spese legali* nei confronti dell'*assicuratore* di tale polizza, subito dopo qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, e l'*assicurato* dovrà fornire e sottoscrivere tutta la documentazione predisposta a tal fine dall'*assicuratore*.

## 6. Massimali e franchigie

### 6.1 Massimale

A questa polizza si applicherà un distinto *massimale* aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nel Modulo di Adesione. Ciascun *massimale* è il limite aggregato della responsabilità dell'*assicuratore* con riferimento a tutti i *danni* rilevanti ai sensi di ciascuna Copertura Assicurativa, diversa dalla Copertura Assicurativa 1.1 (iii) - Ripristino del massimale; in relazione a tale ultima copertura assicurativa, il relativo massimale, ove previsto, si applica in seguito all'esaurimento del *massimale* per la Copertura Assicurativa 1.1 per ogni *richiesta di risarcimento* che non sia una *richiesta di risarcimento* collegata o una circostanza collegata indicata nell'art. 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate. L'*assicuratore*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli *assicurati* o l'ammontare del *danno*, ed indipendentemente dal numero di *richieste di risarcimento* indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi *periodo di osservazione*.

Le Estensioni di Copertura si applicano esclusivamente al *danno* coperto ai sensi delle Coperture Assicurative acquistate. Non sarà offerta alcuna copertura agli *enti assicurati*, ai sensi di nessuna Copertura Assicurativa o Estensione, ove sia stata acquistata esclusivamente la Copertura Assicurativa 1.1 Copertura della responsabilità del manager, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1.1(ii). Ove un sottolimito si applichi ad una Copertura Assicurativa o ad un'Estensione, tale sottolimito sarà il limite massimo di indennizzo che l'*assicuratore* sarà tenuto a corrispondere in aggregato ai sensi di questa polizza e della relativa Copertura Assicurativa o Estensione, con riguardo al *danno* sofferto ed indipendentemente dal numero di Coperture Assicurative acquistate.

### 6.2 Franchigia

Nessuna *franchigia* è a carico di una *persona assicurata*, ad eccezione di quelle indicate nella polizza Sezione Sottolimiti coperture, in relazione alle quali l'*assicuratore* indennizzerà solo l'ammontare dei *danni* che eccedono le eventuali *franchigie* applicabili.

A tutti i *danni* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento*, *inchiesta preliminare* o *investigazione* di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse si applica una *franchigia* unica.

Nei casi in cui trovi applicazione una *franchigia*, se qualsiasi *ente assicurato* ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una *persona assicurata*, ma non procede in questo senso entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, l'*assicuratore* anticiperà a tale *persona assicurata* l'intero *danno* compreso nella *franchigia*, che sarà rimborsato dalla *società* all'*assicuratore* non appena sia ragionevolmente possibile.





Nel caso in cui una *persona assicurata* diventi legalmente obbligata a restituire a un *ente assicurato* le somme anticipate dall'*ente assicurato* per qualsiasi *richiesta di risarcimento*, l'*assicuratore* si impegna a pagare tale importo all'*ente assicurato*, per conto della *persona assicurata*, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dall'*aderente all'assicuratore* contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla *persona assicurata*.

**Rinuncia alla franchigia:** Ove una *franchigia* sia dovuta in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* ai sensi di qualsiasi Copertura Assicurativa acquistata con la presente polizza, l'*assicuratore* dovrà rinunciare al pagamento di detta *franchigia* da parte dell'*assicurato* o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di *franchigia*, dove, rispetto a tale *richiesta di risarcimento*, ci sia:

- (i) una decisione definitiva da parte di un tribunale o collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli *assicurati* contro cui tale *richiesta di risarcimento* è rivolta, o
- (ii) sia stipulato un accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli *assicurati* dalla responsabilità,

e gli atti sopra richiamati non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi di tali *assicurati*.

## 7. Condizioni generali

### 7.1 Non annullabilità

In caso di dichiarazioni pre-contrattuali inesatte o reticenti, questa polizza non è annullabile o risolubile in tutto o in parte con riferimento ad una *persona assicurata*, e l'*assicuratore* non avrà alcun rimedio, fatta eccezione per il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti siano rese con dolo e siano accertate dalla pronuncia definitiva di un tribunale o di un collegio arbitrale, ovvero a seguito di un'ammissione formale scritta da o per conto di una *persona assicurata*.

### 7.2 Risoluzione

Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte dell'*aderente* ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

### 7.3 Natura divisibile della polizza

Questa polizza è divisibile e copre ogni *assicurato* per il suo interesse individuale.

Con riferimento all'Esclusione 4.1 - Condotta, e ai contenuti di qualsivoglia modulo di proposta o dichiarazione resa ovvero dichiarazioni, garanzie, e informazioni espresse nei confronti dell'*assicuratore* in relazione a questa polizza, o a qualsiasi polizza di cui la presente costituisca il rinnovo o la sostituzione:

- (i) con riferimento a qualsiasi *persona assicurata*: nessuna dichiarazione resa da o per conto di una *persona assicurata*, o informazione o conoscenza posseduta da una *persona assicurata* né qualsiasi atto, errore o omissione di una *persona assicurata*, sarà imputato a qualsiasi altra *persona assicurata*, al fine di stabilire se una *persona assicurata* è coperta dalla polizza;
- (ii) per quanto riguarda qualsiasi *ente assicurato*: solo le dichiarazioni e le informazioni a conoscenza di un Amministratore Delegato, Direttore Generale,





Direttore Finanza e Capo dell'Ufficio Legale dell'*aderente*, o di qualsiasi persona che ha sottoscritto la dichiarazione o il modulo di proposta relativo a questa polizza, saranno imputati a tutti gli *enti assicurati*.

#### 7.4 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed eseguibile a disposizione dell'*assicurato*, salvo quanto indicato nell'*Estensione 2.4 - Polizza Spese Legali*.

Per quanto riguarda gli *enti esterni*, l'assicurazione prestata da questa polizza si applica in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi indennizzo fornito da un *ente esterno*; e (ii) qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore un *ente esterno* a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o *dipendenti*.

#### 7.5 Variazioni del rischio

L'*assicuratore* non è responsabile per il *danno* derivante da, basato su, o attribuibile ad un qualsiasi atto, errore o omissione commessi dopo la data di decorrenza di un'*operazione*, a seguito della quale la presente polizza cesserà di prestare ogni copertura ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 5 dell'art. 1898 del Codice civile italiano (aggravamenti del rischio tali che l'*assicuratore* non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto).

La copertura si applicherà ad un soggetto soltanto per ogni atto, errore o omissione oggetto di questa polizza che si verificano dopo la data in cui tale soggetto è diventato un *assicurato*.

#### 7.6 Controversie

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (l'*Aderente* e l'*Assicuratore*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### 7.7 Denuncia e poteri

L'*aderente* agirà per conto delle sue *controllate* e di ogni singolo *assicurato* per quanto riguarda l'invio della denuncia di una *richiesta di risarcimento*, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi ai sensi di questa polizza, la ricezione e l'accettazione di tutte le appendici emesse come parte di questa polizza e l'esercizio o il rifiuto di un diritto ad un *periodo di osservazione*.

#### 7.8 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*assicuratore*.

#### 7.9 Legge applicabile

Questa polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o la gestione è regolata dalla legge italiana.



## 7.10 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dagli *enti assicurati* e dalle *persone assicurate*.

## 7.11 Rubriche, Titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto. Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. In questa polizza, le parole in corsivo hanno un significato particolare e sono definite o menzionate nella polizza Sezione Sottolimiti coperture o nelle definizioni di polizza. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito. I riferimenti alla legislazione devono intendersi riferiti alla legge italiana, se non sia specificato altrimenti, e includono ogni successiva modifica o revisione e le legislazioni equivalenti delle altre giurisdizioni. Un riferimento qui contenuto a “questa polizza” o “la presente polizza” indicherà il riferimento solo a quelle Coperture Assicurative indicate qui che sono mostrate nella Sezione Sottolimiti coperture come acquistate.

## 7.12 Reclami

I reclami possono essere presentati:

- (i) all'impresa assicuratrice
- (ii) all'IVASS
- (iii) Al Commissariat aux assurances (CAA).

Vediamo nel dettaglio le differenti modalità.

### 7.12.1. reclami presentati all'impresa assicuratrice

È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:

AIG Europe S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Servizio Reclami  
Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano  
Fax 02 36 90 222; e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)

Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: [aigeurope.luxcomplaints@aig.com](mailto:aigeurope.luxcomplaints@aig.com);

### 7.12.2 reclami presentati all'IVASS

Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste



dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

Di seguito i recapiti dell'IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> .

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  - b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  - c) breve descrizione del motivo di lamentela;
  - d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;
  - e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
- In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.

### 7.12.3. reclami presentati al Commissariat aux assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances (CAA)*, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

#### **The Commissariat aux Assurances**

7, boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

**Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, [caa@caa.lu](mailto:caa@caa.lu)**

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:  
<http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges> .

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.

### 7.13 Precisazione OFAC

Pagina 27      **Versione 18/03/2014**

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, [www.aig.com](http://www.aig.com) - Registro Imprese Milano/C.F./P.I. 08037550962 - REA Milano 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

#### **7.14 Estensione Tacito Rinnovo**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata della polizza.



# BNL Patrimonio D&O

Documento Informativo relative al prodotto assicurativo

Compagnia: AIG Europe S.A. Prodotto: Polizza BNL Patrimonio D&O

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

## **Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Compagnia:** AIG Europe S.A., registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, sede secondaria in Piazza Vetra, 17, 20123 Milano, Italia, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Telefono: 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web:

www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: insurance@aigeurope.postecert.it.

AIG Europe S.A. è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

Al contratto si applica la legge italiana.

## **Che tipo di assicurazione è?**

BNL Patrimonio D&O è una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile di soggetti che ricoprono la posizione di "Manager" (nozione nella quale sono ricompresi, *inter alia*, amministratori, sindaci e/o dirigenti) di una Società, nonché la responsabilità della Società stessa e la responsabilità derivante alla medesima da Rapporti di Lavoro.

### **Che cosa è assicurato?**

#### Copertura della Responsabilità del Manager

✓ Manager: danni che derivino all'Assicurato da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

Massimale: come da modulo di preventivazione

✓ Rimborso alla Società: indennizzo di quanto pagato dalla società a ciascun *manager* al fine di tenerlo

### **Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Condotta: (i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'assicurato non aveva legalmente diritto, e/o (ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento.
- ✗ Richieste di risarcimento e circostanze precedenti
- ✗ Lesioni fisiche e/o danni ai beni
- ✗ Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da

indenne dal danno derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

Massimale: come da modulo di preventivazione

- ✓ Costi di difesa relative ad una situazione di inquinamento: i *costi di difesa* che derivino a ciascun Manager da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento* - ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 4.5 della Polizza.

Massimale: Euro € 100.000,00.

#### Copertura della Responsabilità della Società

- ✓ Responsabilità della Società: *danni* che derivino a ciascuna società da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità della società*.

Massimale: come da modulo di preventivazione

- ✓ Costi di difesa della Società relative ad una situazione di inquinamento: i *costi di difesa* che derivino a ciascuna società da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad una *situazione di inquinamento* - ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 4.5 della Polizza.

Massimale: € 50.000.

- ✓ Inadempimento contrattuale: i *costi di difesa* che derivino a ciascuna società da una *richiesta di risarcimento* connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale) – ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 4.11 della Polizza.

Massimale: € 5.000.

- ✓ Responsabilità verso terzi dovuta ad infedeltà o alla frode di un dipendente: i *costi di difesa* che derivino a ciascuna società da una *richiesta di risarcimento* rivolta contro tale società.

Massimale: € 30.000.

- ✓ Furto di identità: tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla società laddove un soggetto diverso da una *persona assicurata* stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società e il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società, per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità.

Massimale: € 30.000.

- ✓ [Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di] Evento di Crisi: onorari, costi e spese **ragionevoli** per *consulenti in materia di pubbliche relazioni* incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un *ente assicurato* in relazione ad un *evento di crisi*.

Massimale: € 50.000.

#### Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

- ✓ Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro: il *danno* derivante a ciascuna società da qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa con la

#### Assicurati

- ✗ Danni derivanti da Inquinamento.
- ✗ Richieste di risarcimento relative a Diritti di proprietà intellettuale.
- ✗ Richieste di risarcimento relative a Pratiche anticoncorrenziali.
- ✗ Responsabilità derivante da rapporti di lavoro (rispetto alla sola copertura della Responsabilità della Società)
- ✗ Richieste di risarcimento relative a Servizi professionali di consulenza.
- ✗ Danni derivanti da Benefit previdenziali (fondi pensione) di ogni sorta.
- ✗ Contratto: danni derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta.
- ✗ Procedimenti sanzionatori: qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *ente assicurato*.
- ✗ ERISA: qualsiasi danno derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Ci sono limiti di copertura?**

##### **Massimali:**

- ! A questa polizza si applicherà un distinto massimale aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nel Modulo di Adesione.
- ! L'assicuratore, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli assicurati o l'ammontare del danno, ed indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi periodo di osservazione.

##### **Franchigie**

- ! Sono a carico di una persona assicurata le Franchigie indicate nella polizza (si veda la Sezione "Sottolimiti coperture"), in relazione alle quali l'assicuratore indennizzerà solo l'ammontare dei danni che eccedono le eventuali franchigie applicabili.
- ! A tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze connesse si applica una franchigia unica.

responsabilità derivante da rapporti di lavoro.  
Massimale: come da modulo di preventivazione

#### Franchigie applicabili

Copertura della responsabilità della società	€2,500
Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	€2,500



#### Dove vale la copertura?

- ✓ **Precisazione OFAC:** Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
- ✓ **Richieste risarcimento U.S.A.:** La Polizza non offre copertura per qualsiasi **“Richiesta di risarcimento U.S.A.”** (i.e. una richiesta di risarcimento promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d’America, i suoi territori o possedimenti) – salve le eccezioni previste dalla Polizza stessa.



#### Che obblighi ho?

- Obbligo per ogni assicurato di denunciare all'assicuratore tutte le richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie o altri eventi coperti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non dopo la scadenza di: (a) il periodo di polizza o il periodo di osservazione; o (b) i novanta giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo di osservazione purché la denuncia sia inviata all'assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all'assicurato.
- Obbligo per ogni assicurato di difendersi ed opporsi ad ogni *richiesta di risarcimento* rivolta nei suoi confronti.
- Obbligo per ogni assicurato, in caso di richiesta di risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.
- Divieto di cessione della presente polizza e di qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'assicuratore.



#### Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata.  
È possibile effettuare il pagamento mediante addebito in conto corrente.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Polizza è offerta nella formula **“claims made and reported”** – pertanto, tutte le coperture assicurative ivi incluse sono prestate solo per *richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'assicurato durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di osservazione*, e da questi *denunciate* all'assicuratore nel *periodo di assicurazione* o nel *periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'assicurato.



#### Come posso disdire la polizza?

In assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza assicurativa di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo non intervenga disdetta. Ciascuna parte può disdire la polizza assicurativa inviando all'altra parte una lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di validità indicato nel frontespizio di polizza.

## Assicurazione BNL Patrimonio D&O

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome Prodotto: BNL PATRIMONIO D&O

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Compagnia:** AIG Europe S.A., registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, sede secondaria in Piazza Vetra 17, 2, 20123 Milano, Italia, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Telefono: 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) Indirizzo di posta elettronica: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).

AIG Europe S.A. è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto della predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%;

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (2018 Group Solvency and Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
<b>ESTENSIONI</b>	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	
<b>GARANZIE OPZIONALI</b>	
	- <u>Istruttorie e inchieste preliminari</u> : sono indennizzati gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento a: (i) qualsivoglia inchiesta preliminare; (ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica in connessione con qualsiasi inchiesta preliminare; (iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un'

	<p>investigazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Corporate Manslaughter</u>: sono indennizzati (i) i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007; (ii) gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter.</li> <li>- <u>Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni</u>: sono indennizzati i costi di difesa di ciascuna Persona assicurata per tutte le richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni</li> <li>- <u>Altra assicurazione - Polizza spese legali</u>: ove un assicurato, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione delle spese legali che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'assicurato sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla polizza spese legali, allora sono indennizzate tali spese legali a primo rischio.</li> <li>- <u>Costi di emergenza</u>: sono indennizzati i costi di difesa riguardanti una richiesta di risarcimento relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto.</li> <li>- <u>Periodo di osservazione</u>: l'aderente avrà diritto ad un periodo di osservazione: (i) di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o (ii) per le diverse Coperture Assicurative operanti.</li> <li>- <u>Periodo di osservazione per Persona assicurata cessata dalla carica</u>: l'assicuratore presterà un periodo di osservazione illimitato per qualsiasi manager; che va in pensione o dà le dimissioni prima di o durante il periodo di polizza, per motivi diversi da un'operazione.</li> <li>- <u>Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni</u>: sono indennizzati gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti da ciascuna persona assicurata per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti indicati nella scheda di polizza.</li> <li>- <u>Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale</u>: sono indennizzati onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da una persona assicurata in relazione a qualsiasi procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale.</li> <li>- <u>Spese per pubbliche relazioni</u>: sono indennizzati gli onorari, i costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi relativi alle pubbliche relazioni in connessione con una richiesta di risarcimento, un' investigazione o una inchiesta preliminare coperte.</li> <li>- <u>Presenza in udienza</u>: sono corrisposti gli indennizzi giornalieri indicati nella scheda di polizza per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una Corte da parte di tale persona assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata.</li> <li>- <u>Accesso a consulenza legale gratuita</u>: (i) il team di assistenza legale presterà assistenza ad ogni manager o società in materia di: diritto del lavoro, diritto della salute e della sicurezza e diritto commerciale esclusivamente ai sensi della legge italiana. La copertura sarà disponibile solo ove siano state acquistate la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della Società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro e che l'assistenza legale si riferisca a richieste di risarcimento relative a tali coperture. La consulenza legale verrà prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi.</li> <li>- <u>Nuova controllata</u>: se l'aderente, durante il periodo di polizza: (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso uno più delle sue controllate, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano; o (ii) crea un nuovo ente, la nozione di controllata si estende automaticamente a tale ente.</li> </ul>
--	---



### Che cosa non è assicurato?

Con riferimento a

**Danno non include:**  
 \* qualsiasi sanzione ed ammenda

<p><u>tutte le garanzie (basi, opzioni, estensioni)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* imposte e tasse;</li> <li>* forme di remunerazione, costi del tempo di una persona assicurata, o costi fissi o spese generali di un ente assicurato;</li> <li>* somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento;</li> <li>* qualsivoglia somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del fondo pensione, ovvero un atto di contestazione;</li> <li>* costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.</li> </ul> <p>Con riferimento alle sole richieste di risarcimento relative alla responsabilità derivante dai rapporti di lavoro, il termine danno, non include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;</li> <li>* benefici relativi all'impiego;</li> <li>* ogni responsabilità o costo sostenuto da un assicurato per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;</li> <li>* ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una richiesta di risarcimento derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un dipendente.</li> </ul>
<p><u>Opzioni</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Con riferimento alla garanzia "Istruttorie e inchieste preliminari": quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato.</li> </ul>
<p><u>Ulteriori esclusioni applicabili alle coperture assicurative (se richiamate nella scheda di polizza)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Con riferimento alle "Richieste di risarcimento derivanti da procedure concorsuali a carico della società": qualsiasi somma per Danno, ne Costi di difesa derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale a carico della Società.</li> <li>* Con riferimento a "Società controllate", <del>che alla data di decorrenza del rischio, in liquidazione e con patrimonio netto negativo alla data di decorrenza della polizza.</del> Si precisa che la copertura di ogni controllata o persona assicurata di tale controllata si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una controllata.</li> <li>* Con riferimento alla definizione "Ente esterno", non sono considerati enti esterni: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) una controllata;</li> <li>(ii) un ente che è stato costituito o ha sede legale negli Stati Uniti d'America;</li> <li>(iii) una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o una società di gestione del risparmio altrui, un fondo di investimento, o mutualistico, un fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o</li> <li>(iv) una società i cui titoli sono quotati sul mercato, a meno che non sia indicato come un ente esterno in un'appendice di questa polizza.</li> </ul> </li> <li>* Con riferimento alla definizione "Evento di crisi" si precisa che la definizione non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la società in generale e non sulla società, singolarmente considerata</li> <li>* Con riferimento alla definizione "Manager" si precisa che la definizione è limitata alla persona fisica che agisce in nome e per conto della società ed esercita una delle funzioni previste nella definizione stessa.</li> <li>* Con riferimento alla definizione "Responsabilità della società" si precisa che è esclusa la responsabilità derivante da rapporti di lavoro</li> <li>* Il pagamento dell'indennizzo qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, direttamente o indirettamente da qualsiasi Responsabilità del Manager, qualsiasi Responsabilità della società e/o qualsiasi Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro commessa prima della data di decorrenza della presente polizza.</li> </ul>



Ci sono limiti di copertura?

<u>Estensioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! La garanzia “Accesso a consulenza legale gratuita” opera a condizione che siano state acquistate la garanzia “Responsabilità della società” e “Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro;</li> <li>! la garanzia “Nuova controllata” non opera se l’ente (i) sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d’America; (ii) abbia tutti o parte dei suoi titoli quotati in una borsa o mercato;(iii) si trovi in un paese dove nessuna società ha ancora una controllata; (iv) sia controllato da un ente di cui l’aderente non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.</li> </ul>
<u>Opzioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! La garanzia “Corporate Manslaugther” è applicabile ad un ente assicurato esclusivamente ove sia stata acquistata la garanzia “Responsabilità della società”,</li> <li>! la garanzia “Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni” non è applicabile ad un ente assicurato,</li> <li>! la garanzia “Altra Assicurazione – Polizza spese legali” opera a condizione che prima del pagamento, l’assicurato abbia comunicato per iscritto all’assicuratore l’esistenza della polizza spese legali la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all’assicuratore di tale comunicazione,</li> </ul>

	<p>! la garanzia “Periodo di osservazione per Persona assicurata cessata dalla carica” opera a condizione che l’aderente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza. In aggiunta il periodo di osservazione non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di un compimento di un’operazioni;</p> <p>! la garanzia “Periodo di osservazione per Persona assicurata cessata dalla carica” opera a condizione che (i) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; (ii) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto;</p> <p>! la garanzia “Assistenza relativa all’extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni” non opera ove l’extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana;</p> <p>! la garanzia “Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale” non opera ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana;</p> <p>! la garanzia “Spese per pubbliche relazioni” opera a condizione che tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.</p>
--	--

#### Garanzia “Responsabilità dei Manager”

Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità dei Manager”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Costi di difesa del Manager per inquinamento	-	100.000 euro

#### Garanzia “Responsabilità della Società”

Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità della Società”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Costi di difesa della società per inquinamento	--	50.000 euro
Inadempimento contrattuale	-	5.000 euro
Responsabilità verso i terzi	-	30.000 euro
Furto d’identità	-	30.000 euro
Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	-	50.000 euro
Copertura della responsabilità della società	2.500 euro	-
Copertura della responsabilità derivante dei rapporto di lavoro	2.500 euro	-

#### Garanzia “Estensioni”

Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Estensioni”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
----------	---------------------	-----------

Corporate Manslaughter – Costi di difesa (i) – Persone Assicurate	--	50.000 euro
Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Enti assicurati	-	10.000 euro
Corporate Manslaughter - Spese per pubbliche relazioni (ii) - Persona assicurata	-	10.000 euro
Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni – Persone Assicurate	-	10% del Massimale indicato per la copertura “Responsabilità dei Manager” con un massimo di €200.000,00
Costi di emergenza	-	10% dei costi di difesa concedibili
Costi per l’assistenza e per la consulenza fiscale relativi all’extradizione	-	25.000 euro
Spese per le pubbliche relazioni relative all’extradizione	-	10.000 euro
Accesso a consulenza legale	-	10.00 euro
Spese per le pubbliche relazioni	-	30.000 euro
Indennizzi giornalieri per ogni amministratore o dirigente, i amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione.	-	300 euro
Indennizzi giornalieri per qualsiasi altra persona assicurata diverse da quelle indicate al punto precedente	-	300 euro
Consulenza legale	-	Un’ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi o da fatti connessi

### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> il Contraente o l’Assicurato deve denunciare nel più breve tempo possibile le Richieste di risarcimento, inchieste preliminari, istruttorie o altri eventi coperti nelle Estensioni, dopo che il Direttore finanziario, il responsabile del Risk Management, o il responsabile dell’ufficio legale dell’aderente, per la prima volta diventa consapevole di questa richiesta di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione o di altro evento rilevante ai fini della copertura, ma in ogni caso non dopo la scadenza di: (i) il periodo di polizza o il periodo di osservazione; o (ii) i novanta giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo di osservazione purché la denuncia sia inviata all’assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all’assicurato.</p>
--------------------------------	---

	<p>Ogni assicurato può, durante il periodo di polizza, notificare all'assicuratore ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una richiesta di risarcimento.</p> <p>La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la richiesta di risarcimento in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale assicurato e la parte richiedente il risarcimento.</p> <p>In caso di richiesta di risarcimento, ogni assicurato dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.</p> <p>Tutte le notificazioni relativi alle richieste di risarcimento o le circostanze devono essere inviate per iscritto a:</p> <p>AIG Europe S.A.</p> <p>Piazza Vetra,17</p> <p>20123 Milano</p> <p>Tel. 02 36 901</p> <p>Fax. 02 36 90 222.</p>
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> la Compagnia non si avvale di soggetti terzi.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> la Compagnia non si avvale di soggetti terzi per la gestione e liquidazione.
	<b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<b>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.</b>
Obblighi dell'impresa	<b>L'impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento</b>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

**Come posso disdire la polizza?**

<b>Recesso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Risoluzione</b>	Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte dell'aderente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Società di capitali, società cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, con un fatturato fino a € 50mln (che non siano istituzioni finanziarie come ad esempio banche, SGR e SIM e/o società quotate in una qualsiasi borsa valori regolamentata).

**Quali costi devo sostenere?**

**Costi di intermediazione:** la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari al 18,7%.

**COME PRESENTARE I RECLAMI?****All'impresa assicuratrice**

È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:

**AIG Europe S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Reclami**  
**Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano**  
**Fax 02 36 90 222; e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a:

	aigeurope.luxcomplaints@aig.com .
<b>All'IVASS</b>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p><b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</b></p> <p>Via del Quirinale, 21 00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</li> </ul> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>

<p><b>Al Commissariat aux assurances (CAA)</b></p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:  <b>The Commissariat aux Assurances</b>  7, boulevard Joseph II  L-1840 Luxembourg,  Grand-Duché de Luxembourg,  Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a>  Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:  <a href="http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges">http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges</a> .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Arbitrato</b></p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a> . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>

<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a>), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a>.</p>
<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b></p>	

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**